





Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici



MACFRUT
26 settembre 2014 - Cesena

**Area Legale e
Reti di Impresa**

Evoluzione normativa




Il contratto di rete

Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 e s.m.i.

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa..”

Cosa è il contratto di rete




Le parti del contratto

REQUISITO SOGGETTIVO




- imprenditori
- iscrizione Registro Imprese

PARTECIPANTI



- anche solo due imprese
- no limiti di forma giuridica, dimensione
- no limiti territoriali
- no limiti merceologici

STRUTTURA APERTA



- requisiti di accesso alla rete
- procedure decisionali da adottare

La libertà associativa non è illimitata!!!

Condizioni:


- a) iscrizione delle parti al Registro delle Imprese
- b) deposito del contratto di rete nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritta ciascuna parte
- c) le attività di rete devono rientrare nell'oggetto sociale delle imprese aderenti.

Obiettivi strategici

- Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 e s.m.i.:
“...accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...”



Obiettivi strategici



Obblighi

- *“...a tal fine (gli imprenditori) si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.*



Il contratto di rete deve prevedere:

- un programma comune (diritti + obblighi di ciascun partecipante + modalità di realizzazione dello scopo comune)
- una collaborazione

Il contratto di rete può prevedere anche:

- lo scambio di informazioni;
- lo scambio di prestazioni;
- l'esercizio in comune di una o più attività

**condivisione delle attività
realizzazione di tali attività “in collaborazione”**

Programma Comune di Rete

contenuti:

- ✓ enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- ✓ le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- ✓ qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;
- ✓ regole di gestione del fondo medesimo (se previsto).


Le attività devono essere funzionali agli obiettivi!

Strumenti della rete: Fondo patrimoniale e Organo Comune


- Il comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 dispone che *“il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.”*
- Lo stesso comma alla lettera c), dispone che il contratto di rete deve indicare *“..qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo..”*
- *“Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune..”*
- *“entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede..”*
- *“si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile..”*

Fondo patrimoniale

Il contratto deve prevedere



**la misura e criteri di valutazione
dei contributi iniziali e degli
eventuali contributi successivi**



**regole di gestione del fondo
medesimo**

**Applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni
ex artt. 2614 e 2615, comma 2 c. c.**

Fondo patrimoniale (art. 2614 e 2615, secondo comma c.c.)

- per la durata del contratto di rete le imprese retiste non possono chiedere la divisione del fondo;
- i creditori particolari delle imprese retiste non possono far valere i propri diritti sul fondo medesimo;
- per le obbligazioni assunte dall'O.C. per conto di singole imprese retiste, queste ultime rispondono in solido con il fondo patrimoniale, in caso di insolvenza nei rapporti tra i retisti il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle rispettive quote;
- “..in ogni caso..” il fondo patrimoniale comune risponde delle obbligazioni contratte dall' O.C. in relazione al programma di rete;
- i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.



Autonomia al fondo patrimoniale



Limitazione della responsabilità

Organo Comune

- Ai sensi del comma 4-ter, dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009 e s.m.i. è prevista la nomina di un *“organo comune incaricato di gestire , in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”*
- Nella lett. e) di tale articolo è previsto che il contratto di rete deve indicare, ove ne sia prevista l'istituzione, *“ il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto “*
- *“..l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso.....”.*
- Nella lett. f) è previsto che il contratto di rete deve indicare *“..le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo..”*

Il contratto deve prevedere

nome, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l'incarico per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso

poteri di gestione e di rappresentanza

regole eventuale sostituzione

Mandato con Rappresentanza

O.C. agisce per conto ed in nome delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione e di rappresentanza conferito nel contratto;



gli effetti giuridici (e tributari) delle attività poste in essere dall'O.C. si **riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese.



Mandato senza Rappresentanza

O.C. agisce per conto, ma non in nome, delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione conferito nel contratto;



gli effetti giuridici (e tributari) delle attività poste in essere dall'O.C. **non si riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese.



Organo Comune

Modelli organizzativi

La natura eventuale dell'istituzione dell'Organo Comune, introduce due modelli:

**Modello senza Organo
Comune**

COMUNE

**Modello con Organo
Comune**

COMUNE

Modelli organizzativi

Organo Comune
onnicomprensivo

Organo Comune
onnic.vo «con soglia»

Organo Comune
pluripersonale «ristretto»

modello
monocratico

Tipologie di reti

Al comma 4-ter D.L. 5/2009 e s.m.i. :

“il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa..”

Al comma 4-quater:

“se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica”

 rete - contratto  Nuova collaborazione

 rete - soggetto  Nuovo soggetto

RETE CONTRATTO

Assenza di autonoma soggettività giuridica e fiscale

- ✓ gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche-soggettive dei partecipanti alla rete;
- ✓ il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete;
- ✓ i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l'organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza.

Profili tributari:

- ✓ l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011)
- ✓ obbligo di fatturare da parte delle singole imprese e alle singole imprese, le operazioni attive e passive poste in essere dall'organo comune
- ✓ ciascuna impresa aderente alla rete farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l'attuazione del programma di rete

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)

RETE SOGGETTO

La rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario...

esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)

Rete Contratto

- i soggetti contraenti stipulano un contratto avente effetti obbligatori tra le parti;
- qualora esistente, l'Organo Comune agisce quale mandatario dei soggetti contraenti;
- Qualora esistente, il Fondo patrimoniale rappresenta un complesso di beni su cui insistono una serie di diritti dei soggetti contraenti;
- La rete non costituisce in alcun modo una soggettività giuridica capace di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive proprie né civilistiche né tributarie (anche se può esserle attribuito il codice fiscale).

Rete Soggetto

- i soggetti contraenti stipulano un contratto avente effetto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico;
- l'Organo Comune agisce quale organo della rete;
- Il Fondo patrimoniale rappresenta il patrimonio proprio della rete;
- La rete acquisisce soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede

Rete di Imprese

Adesione di nuove imprese

Al comma 4-ter, art. 3 D. L. 5/2009 il contratto di rete deve recare:

- l'indicazione “ ..di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva..”
- “ ...le modalità di adesione di altri imprenditori...”

Al comma 4-quater , art. 3:

“le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica..”

Adesione di nuove imprese

Modalità del procedimento di adesione:

- aspetti riguardanti le qualità del soggetto «aspirante»
- aspetti riguardanti le modalità di presentazione della richiesta di adesione
- aspetti riguardanti la valutazione della richiesta di adesione



**Formalizzazione
(comma 4-quater, art.3)**

Assunzione delle decisioni e modifiche del contratto di rete

Ai sensi della lettera f) comma 4-ter, art.3, il contratto di rete deve indicare:

“le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo...”



Decisioni Operative

«...se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”.



Decisioni Modificative



Formalizzazione
(co. 4 quater, art.3)



Cause facoltative di recesso

Alla lett. d), comma 4-ter , art 3, il contratto di rete deve indicare:

“..se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.”

Ipotesi di recesso:

- recesso ad nutun
- recesso per giusta causa
- esclusione

Disciplina della fattispecie:

- eventuali obblighi di preavviso o di motivazione
- termini e procedure collegati alla dichiarazione del recedente
- individuazione del soggetto cui indirizzare la dichiarazione di recesso
- cause che ne legittimano l'adozione e attribuzione del potere deliberativo (esclusione)

Applicazione dei principi generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo

- **art. 1420 (Nullità del contratto plurilaterale):** *“Nei contratti con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una solo delle parti non importa la nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze considerarsi essenziale”*
- **art. 1459 (Risoluzione del contratto plurilaterale):** *“Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”*
- **art. 1466 (Impossibilità nel contratto plurilaterale):** *“Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa lo scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.”*


Nel caso di inadempimento da parte di un'impresa degli obblighi su di essa gravanti, in ragione dell'appartenenza alla rete, le altre imprese possono chiedere la risoluzione del contratto limitatamente all'impresa inadempiente



Nel caso in cui la prestazione rimasta inadempita sia da considerarsi “essenziale” la risoluzione investe l'intero contratto, determinandone lo scioglimento nei confronti di tutte le imprese partecipanti alla rete

Durata della rete

LIBERA




Sufficiente a raggiungere gli obiettivi strategici

Il Contratto di Rete

PARTECIPANTI	due o più imprese
FINALITA'	innovazione e competitività
OGGETTO	collaborazione in vari ambiti
STRUMENTI	fondo patrimoniale e organo
FUNZIONE	aggregazione e cooperazione

Il Contenuto del Contratto



“Contratto di Rete Agricolo”

Ai sensi dell’art. 1 bis comma 3 del DL 91/2014:

Per le imprese agricole definite come piccole e medie (Reg. C.E. n. 800/2008 della Comm. 6 agosto 2008) nei contratti di rete formati da imprese agricole singole e associate la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Innovativa previsione fortemente voluta da Confagricoltura che agevola il contratto di rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agricole.

Chi può stipulare il «contratto di rete agricolo»

- ✓ il contratto di rete può esser stipulato da imprese agricole piccole e medie, cioè quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro.
- ✓ deve essere formato da sole imprese agricole, singole o associate, di cui all'art. 2135 c.c.
- ✓ La norma trova applicazione a favore di tutte le imprese agricole.

Oggetto del contratto

- ✓ **Collaborazione nella forma dell'esercizio in comune di una o più attività agricole**

- ✓ **Le imprese agricole:**
 - a) sulla base di un **programma di rete** condiviso: diritti ed obblighi + attività delle imprese
 - b) si obbligano ad **esercitare in comune delle attività**: integrazione + cooperazione
 - c) per la realizzazione di una **produzione agricola comune**: cioè quella organizzata in forma imprenditoriale derivante dall'esercizio in comune di attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli individuati dalle imprese nel contratto
 - d) che favorisca la **crescita imprenditoriale**: innovazione e competitività

«Contratto di rete agricolo»

Contratto di rete

- due o più imprese agricole
- innovazione e competitività

Programma comune

- Diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante
- Attività che le imprese si impegnano reciprocamente a svolgere, dirette alla realizzazione di prodotti agricoli comuni al cui processo produttivo hanno partecipato e contribuito

Prodotto agricolo comune

- attribuito a ciascun contraente a titolo originario
- ripartito fra i contraenti in natura secondo quote stabilite dal contratto di rete

Vantaggi per le imprese



Assunzioni congiunte

- ✓ **ASSUNZIONE DI GRUPPO O DI RETE** per le imprese agricole legate da un contratto di rete o quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole (*L. 99/2013, di conv. con mod. del D.L. 76/2013*).
- ✓ Le assunzioni congiunte saranno possibili a partire dal 10 settembre 2014, data di entrata in vigore del **decreto ministeriale 27 marzo 2014 , pubblicato in G.U. n. 185 dell' 11 agosto 2014** che definisce le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore agricolo:
- ✓ Il centro competente per la ricezione della comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro – tramite modello UNILAV – è quello in cui si svolge la prestazione.
- ✓ Per le imprese legate tra loro da un contratto di rete le comunicazioni di cui al precedente punto sono effettuate per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo da depositarsi presso le Associazioni di categoria, o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

**Innovativa previsione fortemente voluta da
Confagricoltura**

Distacco

- ✓ **DISTACCO:** estensione del d.lgs n. 276/2003 cd. legge Biagi al contratto di rete.

Presupposti:

- ✓ Interesse
- ✓ Temporaneità
- ✓ qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare in rete.
(*L. 99/2013, di conv. con mod. del D.L. 76/2013*)

vantaggi per le imprese

- accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese
- ampliamento della gamma di nuove offerte
- sviluppo di azioni di marketing
- ingresso in nuovi mercati
- maggiore visibilità
- crescita del fatturato
- facilitazione dell'accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche
- riduzione dei costi di produzione
- sviluppo delle risorse umane
- flessibilità e semplificazione con le assunzioni di rete

Forma e pubblicità

- Atto pubblico o scrittura privata autenticata (rete contratto-rete soggetto);
- Atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 C.A.D.;
- Atto firmato digitalmente a norma dell'art 25 C.A.D. (rete soggetto);
- Atto sottoscritto digitalmente dalle imprese contraenti e sottoscrizione digitale dell'Associazione di categoria (solo settore agricolo);
- Iscrizione nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (rete contratto);
- L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;
- Iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (rete soggetto);

In difetto di iscrizione il contratto è inefficace

Forma e pubblicità

- ✓ Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo (*Legge 221/2012, di conv. con mod. del D.L. 179/2012*)
- ✓ **Contratto di rete in modalità informatica:** firma digitale Imprese agricole + firma digitale e assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. (*Circolare MISE n. 120618 del 16/07/2013*)
- ✓ **Contratto di rete in modalità informatica** anche per le «reti» ove le attività delle imprese, pur non consistendo in una attività direttamente di esercizio agricolo, sia “*..strumentale ed ancillare all’agricoltura...*” (*Circolare MISE n. 104434 del 04/06/2014*).

Forma e pubblicità

- ✓ Ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete, se non «redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata deve essere redatto «per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice di cui al d.lgs. 82/2005 e succ. mod., da ciascun imprenditore o legale rapp.te delle imprese aderenti» e in questo caso deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

(L. 134/2012 di conv. con modif. del D.L. 179/2012).

- ✓ Il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento per la tipizzazione del modello standard ai fini della trasmissione del contratto di rete al Registro delle Imprese.

(D.M. 122/2014 pubblicato in G.U. n. 196 del 25 agosto 2014).

**Contratto di
rete
formalizzato
on line**

D.M. 122/ 2014

- **Modello standard compilato e presentato al R.I. attraverso procedura telematica e sottoscritto con firma digitale: www.registroimprese.it**
- **Modello e allegati, in alternativa, possono essere presentati su supporto informatico in conformità a specifiche tecniche InfoCamere**
- **D.M. entrerà in vigore il 9 settembre 2014 ma è necessario un Decreto del MISE per approvare specifiche tecniche Info Camere**

Confronto con altre forme di aggregazione

La RETE è:

- ✓ una forma associativa leggera, che permette alle aziende di unirsi attorno ad un progetto comune mantenendo completa indipendenza;
- ✓ finalizzata ad una alleanza strutturale, quindi non episodica (es. ATI), tutta centrata in iniziative che hanno l'esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende coinvolte;
- ✓ una forma di aggregazione meno impegnativa, rispetto al caso di un consorzio, dove non è richiesta l'unificazione di una parte del proprio business con la conseguente rinuncia all'autonomia imprenditoriale;
- ✓ a differenza di un distretto industriale, è regolamentata in modo preciso e può coinvolgere imprese in luoghi diversi e specializzazione diverse;
- ✓ pone le imprese aderenti su un piano di parità;
- ✓ la causa è lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Sviluppo delle Reti di Impresa

A Settembre 2014

- ✓ **1.728** contratti di rete
- ✓ **8.646** imprese coinvolte
- ✓ Tutte le Province e Regioni

Settore Agroalimentare

- ✓ **185** contratti di rete
- ✓ **670** imprese:
- ✓ **368** agricole
- ✓ **302** manifatturiere

Regione	Imprese
Abruzzo	570
Basilicata	133
Calabria	168
Campania	338
Emilia Romagna	1090
Friuli Venezia Giulia	181
Lazio	600
Liguria	151
Lombardia	1.964
Marche	325
Molise	35
Piemonte	370
Puglia	423
Sardegna	260
Sicilia	157
Toscana	891
Trentino Alto adige	101
Umbria	197
Valle d'Aosta	3
Veneto	689
Totale	8646



Maria Cristina D'Arienzo
Reti di Impresa
mc.darienzo@confagricoltura.it

Grazie per l'Attenzione



Confagricoltura